SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152/L

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2006, n. **217.**

Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

06G0236

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 27 aprile 2006, n. **218**.

Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 ed in particolare l'articolo 10, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», ed in particolare gli articoli 34, comma 5, e 35;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio in data 22 giugno 1994;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 37;

Visto il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2004;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari nonché la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 9 marzo 2006;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro immagini o voci.

2. Per programmi radiotelevisivi si intendono quelli definiti alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 97/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e successive modificazioni e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.

Art. 2.

Tutela della dignità, dell'immagine della privacy e della salute

1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy.

2. Le norme di comportamento sulla partecipazione dei minori alle trasmissioni indicate nel paragrafo 1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 e successive modificazioni sono obbligatorie per le emittenti televisive e, in quanto applicabili, per le emittenti radiofoniche di cui al comma 3 dell'articolo 1.

3. È inoltre vietato da parte delle stesse emittenti:

a) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) far assumere a minori di anni quattordici, anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;

c) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;

d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.

Art. 3.

Vigilanza e sanzioni

1. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione TV e minori, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento e provvede all'irrogazione delle sanzioni a norma dell'articolo 10 commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 e successive modificazioni e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Delle sanzioni è data immediatamente notizia alla direzione provinciale del lavoro competente nel caso di impiego lavorativo del minore di anni quattordici per i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 4.

Impiego lavorativo del minore di anni quattordici

1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la realizzazione di programmi radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni oltre che dal presente decreto.

2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 313

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— La legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1990, n. 185.

— La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— L'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) come modificato dall'art. 1 della legge 6 febbraio 2006, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2006, n. 38, è il seguente:

«Art. 10 *(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)*. — 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'art. 8, comma 1, e nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare e promuovere le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*bis*. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.

4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto".

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3, dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990.

Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

7-*bis*. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità.

8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni".

9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendete anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Gli articoli 34, comma 5, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208, sono i seguenti:

«5. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità».

«Art. 35 *(Vigilanza e sanzioni)*. — 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 34, nonché all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 34, si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto.

4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che, per quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni».

— La legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 1967, n. 276.

— La direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro è pubblicata nella GUCE 20 agosto 1994, n. L 216.

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1999, n. 237.

— Il Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, sottoscritto il 29 novembre 2002, è consultabile sul sito www.comunicazioni.it

— La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302.

Note all'art. 1:

— L'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) "programmi televisivi" e "programmi radiofonici" l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione "programmi", riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse».

— La direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicata nella GUCE 17 ottobre 1989, n. L 298, come sostituito dall'art. 1 della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, è pubblicata nella GUCE 30 luglio 1997, n. L 202.

Nota all'art. 2:

— Per il Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato in data 29 novembre 2002 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il Codice di autoregolamentazione TV e minori si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 10, commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si vedano note alle premesse.

— Per l'art. 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si vedano note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— L'art. 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, è il seguente:

«2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale».

06G0238

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 giugno 2006.

Approvazione delle graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Vista la legge 10 maggio 1978, n. 177, apportante modifiche alla predetta disciplina;

Visto l'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, sostitutivo del comma 1, dell'art. 4 della anzidetta legge;

Vista la legge 7 maggio 1986, n. 158, concernente modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per il trasferimento dei notai;

Visti i decreti ministeriali 24 giugno 2004, decreto ministeriale 10 aprile 2006 e decreto ministeriale 18 maggio 2006 con i quali sono stati nominati i componenti della Commissione esaminatrice dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio;

Viste le relazioni e le proposte della Commissione;

Approva le graduatorie relative ai concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti nelle sedi di Randazzo (d.n. Catania); Cinisello Balsamo, Lainate e Milano (d.n. Milano); Arzano (d.n. Napoli); Palermo (d.n. Palermo); Roma (6 posti) (d.n. Roma); Cava de' Tirreni (d.n. Salerno); Maddaloni e Sessa Aurunca (d.n. Santa Maria Capua Vetere); indetti con bando pubblicato il 31 gennaio 2006;

Decreta:

Sipione Michele, notaio residente nel comune di Ragusa (d.n. Catania), è trasferito nel comune di Randazzo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Becelli Stefania, notaio residente in Desio (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bongiovanni Laura, notaio residente nel comune di Alessandria (d.n. Alessandria), è trasferito nel comune di Lainate (d.n. Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gonzales Gianluca, notaio residente nel comune di Tortona (d.n. Alessandria), è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo (d.n. Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

de Falco Roberto, notaio residente nel comune di Capri (d.n. Napoli), è trasferito nel comune di Arzano, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Li Puma Salvatore, notaio residente nel comune di Corleone (d.n. Palermo), è trasferito nel comune di Palermo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pugliese Antonio, notaio residente nel comune di Civitavecchia (d.n. Roma), è trasferito nel comune di Roma, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Spagnuolo Giacomo, notaio residente nel comune di Arezzo (d.n. Arezzo), è trasferito nel comune di Roma, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Angeloni Franco, notaio residente nel comune di Giulianova (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Roma (d.n. Roma), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cupini Daniela, notaio residente nel comune di Vicenza (d.n. Vicenza) è trasferito nel comune di Roma (d.n. Roma), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Zappone Daria, notaio residente nel comune di Scansano (d.n. Grosseto), trasferito nel comune di Roma (d.n. Roma), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Marmo Fabrizio, notaio nel comune di Tagliacozzo, (d.n. L'Aquila), è trasferito nel comune di Roma (d.n. Roma), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Sfera Marcello, notaio residente nel comune di Torre S. Susanna (d.n. Brindisi), è trasferito nel comune di Cava de' Tirreni, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Davide Stefania, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di Maddaloni (d.n. S. Maria Capua Vetere), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

D'Angelo Umberto, notaio residente nel comune di San Salvo (d.n. Chieti), è trasferito nel comune di Sessa Aurunca (d.n. S. Maria Capua Vetere), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, 15 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A05651

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2006.

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta per l'attività svolta nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai Centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di € 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (€ 12,91) a L. 25.650 (€ 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (€ 10,33) a L. 20.520 (€ 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visti i decreti interdirigenziali dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione, modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto l'ultimo decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 marzo 2005 con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati Centri di assistenza fiscale, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2003 e l'anno 2004, pari al +2,0%, elevandone la misura da € 14,33 a € 14,62 per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da € 11,46 a € 11,69 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2004 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ragioniere generale dello Stato del 23 febbraio 2004, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2003 e successivi;

Vista la nota del 23 febbraio 2006, n. 1385, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2005 risulta pari al +1,7%;

Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +1,7% la misura unitaria del compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attività prestata nell'anno 2005;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso di € 14,62 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 14,87.

2. Il compenso di € 11,69 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2005 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a € 11,89.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

Art. 2.

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai Centri di assistenza fiscale, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 23 febbraio 2004 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2005 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative ai mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2006

Il capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
CIOCCA

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 386

06A05640

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 giugno 2006.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «La Compagnia delle Vacanze S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze italiane S.p.a., Vacanze italiane tour operator S.r.l. e Intenational transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006, con il quale è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, la S.p.a. Progetto Venezia;

Visti i propri successivi decreti in data 30 maggio 2006 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, la S.p.a. Progetto italiano e le S.r.l. CIT Hotels, CIT Invest e Mediterraneo tour & travel in liquidazione;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viste l'istanza in data 27 aprile, integrata con successive note in data 16 e 26 maggio 2006, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della «La Compagnia delle Vacanze S.p.a.», a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella complessiva documentazione prodotta con le citate integrazioni in data 16 e 26 maggio 2006, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. La Compagnia delle Vacanze ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La «S.p.a. La Compagnia delle Vacanze» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 il commissario straordinario nominato per la procedura madre con decreto in data 8 marzo 2006, avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958 ed il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 7 aprile 2006.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05630

DECRETO 7 giugno 2006.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Electa S.p.a.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze italiane S.p.a., Vacanze italiane tour operator S.r.l. e Intenational transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006, con il quale è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, la S.p.a. Progetto Venezia;

Visti i propri successivi decreti in data 30 maggio 2006 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, la S.p.a. Progetto Italiano e le S.r.l. CIT Hotels, CIT Invest e Mediterraneo tour & travel in liquidazione;

Viste l'istanza in data 27 aprile, integrata con successive nota in data 16 maggio 2006, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

amministrazione straordinaria della «Electa S.p.a.», a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è estesa alla S.p.a. La compagnia delle vacanze;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella complessiva documentazione prodotta con la citata integrazione in data 16 maggio 2006, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Electa» ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre;

Decreta:

Art. 1.

La «S.p.a. Electa» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 il commissario straordinario nominato per la procedura madre con decreto in data 8 marzo 2006, avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958 ed il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 7 aprile 2006.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05631

DECRETO 7 giugno 2006.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della società «Synergit Communications S.r.l.», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le società CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze italiane S.p.a., Vacanze italiane tour operator S.r.l. e Intenational transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario l'avv. Ignazio Abrignani;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per le società del gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestualmente ricorso per la dichiarazione di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza della «procedura madre»;

Visto il successivo decreto del Ministro delle attività produttive in data 7 aprile 2006, con il quale è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, la S.p.a. Progetto Venezia;

Visti i propri successivi decreti in data 30 maggio 2006 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003, la S.p.a. Progetto italiano e le S.r.l. CIT Hotels, CIT Invest e Mediterraneo tour & travel in liquidazione;

Viste l'istanza in data 27 aprile, integrata con successive nota in data 16 maggio 2006, con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

amministrazione straordinaria della Synergit Communications S.r.l., a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è estesa alla S.p.a. La Compagnia delle Vacanze;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella complessiva documentazione prodotta con la citata integrazione in data 16 maggio 2006, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Considerato che l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Synergit Communications ed alla preposizione alla medesima procedura degli organi già nominati per la procedura madre,

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Synergit Communications è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

A norma dell'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999 sono preposti alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 il commissario straordinario nominato per la procedura madre con decreto in data 8 marzo 2006, avv. Ignazio Abrignani, nato a Marsala (Trapani), il 21 marzo 1958 ed il comitato di sorveglianza nominato con decreto in data 7 aprile 2006.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05632

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2006.

Concessione indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane, iscritte a prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania, in conseguenza del fermo biologico supplementare del mese di maggio 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 2528/2001 relativo alla conclusione del Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'Accordo di pesca tra l'Unione europea e il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania del 20 giugno 1996, durante il periodo compreso tra il 1° agosto 2001 ed il 31 agosto 2006;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2006, riguardante la concessione di un indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania, a causa del fermo biologico di pesca supplementare deciso dal Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, non previsto nell'accordo del 20 giugno 2006;

Considerato che il citato decreto 19 gennaio 2006 faceva riferimento all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, così come modificato dal Regolamento (CE) 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, indicando la possibilità di concedere compensazioni finanziarie ad armatori ed a marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie in caso di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca dalla normativa comunitaria;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 2792/99, del Consiglio del 17 dicembre, all'art. 16 comma 1, lettera *a)*, così come modificato dal Regolamento (CE) 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre, prevede la possibilità di concedere indennità per l'arresto temporaneo delle attività ad armatori e a marittimi imbarcati su navi da pesca comunitarie, parametrate al danno realmente subito, in caso di evento non prevedibile dovuto in particolare a cause biologiche, per un periodo massimo di tre mesi o di sei mesi per l'intero periodo 2000-2006;

Considerato che il mese supplementare di fermo biologico di pesca proposto dalla Commissione mista dell'Accordo di pesca è il risultato di indagini scientifiche concernenti lo stato delle risorse nella ZEE della Mauritania;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sentita la Commissione Consultiva Centrale della pesca marittima nella riunione del 16 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari

1. In conseguenza del fermo biologico supplementare del mese di maggio 2005 proposto dal Governo della Repubblica Islamica della Mauritania ed accettato dalla Commissione Mista nell'ambito dell'accordo UE-Mauritania, è concesso un indennizzo a parziale copertura del danno subito dagli armatori di navi da pesca italiane iscritte in prima categoria ed abilitate alla pesca oltre gli stretti, autorizzate a pescare nelle acque della Mauritania in virtù dell'accordo UE-Mauritania di cui al Reg. 2528/01 del 17 dicembre 2001, che non hanno potuto esercitare la pesca dal 1 al 31 maggio 2005, secondo le tabelle allegate, nei limiti di quanto disposto con Reg. CE 2792/99 del Consiglio e successive modifiche (SFOP).

2. In favore degli equipaggi di nazionalità comunitaria è altresì concesso un indennizzo pari al minimo monetario garantito stabilito per gli imbarcati su navi da pesca secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento del fermo biologico.

3. Al fine della corresponsione degli indennizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, gli armatori, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, devono formulare apposita domanda (con i previsti allegati 3 e 4) in carta semplice, con firma autenticata, sui modelli di domanda allegati al presente decreto, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, viale dell'Arte 16 - 00144 Roma.

4. Detti indennizzi non concorrono alla formazione del reddito e sono scomputati dalla base imponibile determinata a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997.

Art. 2.

Parametri

1. L'indennizzo per gli armatori è parametrato ai costi fissi di gestione sostenuti, ed al mancato guadagno nel mese di fermo obbligatorio supplementare, secondo la tabella di cui all'allegato 1.

2.L'indennizzo previsto per gli imbarcati di nazionalità comunitaria è parametrato al salario minimo garantito applicabile in base al contratto alla parte in vigore al momento del fermo biologico, secondo la tabella di cui all'allegato 2.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Alla copertura degli indennizzi di cui al presente decreto, valutata nella misura massima di 688.615,42 euro, si provvede a carico delle dotazioni finanziarie della misura 4.5 Arresto temporaneo dell'attività e altre compensazioni di cui al Regolamento (CE) 2792 del Consiglio e successive modifiche.

Roma, 23 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registato alla Corte dei Conti il 26 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 185

ALLEGATO 1

Tabella armatori

Categoria per classi di tonn. in GT	Importo massimo x nave x giorno in €
50 ‹ 100	6.75/GT + 99,37
100 ‹ 250	5.90/GT + 154,57
250 ‹ 500	4.85/GT + 292,58
500 ‹ 1500	3,50/GT + 513,40
1500 ‹ 2500	2,10/GT + 844,62

ALLEGATO 2

Tabella equipaggi (in euro)

€ 2.454.32 × mese (1)

(1) tale importo è la media aritmetica tra il minimo monetario garantito con TFR previsto per il Comandante ed il Nostromo, secondo quanto stabilito dal CCNL applicabile ai marittimi imbarcati su navi da pesca oceanica. Tali qualifiche professionali infatti sono le uniche ricoperte da personale italiano (o comunitario) imbarcato su navi da pesca oceanica, essendo il personale di bassa forza totalmente extracomunitario, in virtù degli accordi di pesca stipulati tra la UE ed i Paesi terzi. In media sono imbarcati circa otto marittimi comunitari per nave. Le navi in questione sono sette.

ALLEGATO 3

DOMANDA DI INDENNIZZO AGLI ARMATORI DI UNITÀ DA PESCA OCEANICHE PER IL FERMO BIOLOGICO SUPPLEMENTARE EFFETTUATO NELLE ACQUE DELLA MAURITANIA DAL 1º AL 31 MAGGIO 2005.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura,
Viale dell'Art. 16 - 00144 ROMA.

La sottoscritta Ditta ....
con sede in .... Via ....
Codice fiscale .... e partita IVA ....
Iscritta al n. ... del registro delle imprese di pesca di ....
Armatrice del M/P .... numero UE ... GT ...
Iscritto al n. ... delle matricole di ....
dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di essere stata autorizzata, nel periodo 1-31 maggio 2005, alla pesca nelle acque della Mauritania in base all'accordo UE-Mauritania previsto dal Regolamento (CE) n. 2528/2001 del 17 dicembre 2001;

di aver effettuato il fermo biologico supplementare disposto nelle acque della Mauritania nel periodo compreso tra il 1° maggio 2005 ed il 31 maggio 2005.

Ai fini suddetti allega:

a. copia della licenza di pesca Mauritana comprensiva del mese di maggio 2005;

b. estratto matricola dell'unità da pesca;

c. certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;

d. copia certificato di stazza in G.T.

La sottoscritta Ditta chiede, altresì, che l'indennizzo, spettante nella misura indicata nella tabella in allegato 1 al decreto ministeriale 2006, venga accreditato sul conto corrente n. . . . .

Intestato a . . . . presso la Banca . . . .

Sede di . . . . codice ABI . . . . codice CAB . . . .

ovvero

Accredito sul conto corrente postale . . . .

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì ..../............ 2006.

Firma ....

ALLEGATO 4

DOMANDA DI INDENNIZZO PREVISTO PER I MEMBRI DI EQUIPAGGIO, NAZIONALI E COMUNITARI IMBARCATI SU UNITÀ DA PESCA OCEANICHE CHE HANNO EFFETTUATO IL FERMO BIOLOGICO SUPPLEMENTARE NELLE ACQUE DELLA MAURITANIA DAL 1° AL 31 MAGGIO 2005.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle Filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Art. 16 - 00144 ROMA.

La sottoscritta Ditta . . . .
con sede in . . . . Via . . . .
Codice fiscale . . . . e partita IVA . . . .
Iscritta al n. ... del registro delle imprese di pesca di . . . .
Armatrice del M/P . . . . numero UE ... GT ...
Iscritto al n. ... delle matricole di . . . .
dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

di essere stata autorizzata, nel periodo 1-31 maggio 2005, alla pesca nelle acque della Mauritania in base all'accordo UE-Mauritania previsto dal Regolamento (CE) n. 2528/2001 del 17 dicembre 2001;

di aver effettuato il fermo biologico supplementare disposto nelle acque della Mauritania nel periodo compreso tra il 1° maggio 2005 ed il 31 maggio 2005.

di aver corrisposto la retribuzione contrattuale, per il mese di maggio 2005, ai marittimi nazionali e comunitari imbarcati nel periodo 1° maggio 2005-31 maggio 2005.

Pertanto chiede, in relazione al fermo biologico supplementare effettuato nel mese di maggio 2005 nelle acque della Mauritania, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente dei seguenti marittimi imbarcati:

nome e cognome	qualifica	estremi libretto di navigazione
....	....	....
....	....	....
....	....	....

a. copia del ruolo di equipaggio del suddetto M/p relativo al periodo di fermo biologico;

b. copia libretto navigazione;

c. cedolini/bollettini salariali quietanzati dei marittimi interessati.

La sottoscritta ditta . . . .
chiede, altresì, che l'indennizzo, corrispondente al minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente, venga accreditato sul conto corrente n. . . . .

Intestato a . . . . presso la Banca . . . .

Sede di . . . . codice ABI . . . . codice CAB . . . .

ovvero

Accredito sul conto corrente postale . . . .

La sottoscritta ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì ..../............ 2006.

Firma ....

06A05633

DECRETO 7 aprile 2006.

Norme di applicazione del regolamento CE n. 2799/99, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere, utilizzato per la produzione di alimenti per animali in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 2799/99 della Commissione del 17 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendite di tale latte scremato in polvere, che ha codificato il regolamento (CEE) n. 1725/79;

Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare la parte IV *bis*, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;

Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;

Visto il decreto 4 ottobre 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Considerata la necessità di disciplinare lo svolgimento dei controlli e il rilascio dei riconoscimenti in conformità alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2799/99 della Commissione, del 17 dicembre 1999, in seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

1. I riconoscimenti e le autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 12 del «regolamento» sono rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.

2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».

3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto eccezione fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.

4. L'AGEA, in qualità di autorità competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attività correlate e ne definisce le modalità.

Art. 3.

1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'organo regionale di cui all'art. 2, comma 2.

2. Gli stabilimenti per i quali viene presentata la domanda di riconoscimento devono possedere i requisiti previsti all'art. 9 del «regolamento». Le relative domande devono contenere tutti gli impegni previsti dal «regolamento» e devono essere corredate dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi e del certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dello stabilimento e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

3. Le domande sono sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 4.

Ogni riconoscimento rilasciato, cui è attribuito un numero d'ordine progressivo unitamente al codice ISTAT che identifica la regione, è indirizzato, oltre che all'impresa interessata e all'«Organismo di cui all'art. 2, comma 3», anche all'AGEA - «Area coordinamento» e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle Politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre 20 - 00187 Roma.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 5.

1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, paragrafo 3 del «regolamento».

2. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo regionale» di cui all'art. 2, comma 2 su proposta delle autorità deputate ad effettuare i controlli. Lo stesso «organo regionale» può adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 9, paragrafo 3, secondo comma del «regolamento».

3. Le proposte di revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarità riscontrate e sono comunicate anche ad Agea - «Area coordinamento».

4. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.

Art. 6.

1. Qualora un'impresa riconosciuta cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere all'«organo regionale» competente, la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata.

2. La domanda di voltura è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

3. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.

4. Le variazioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.

Art. 7.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarità o la violazione di cui sopra comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale».

2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.

Art. 8.

1. I riconoscimenti rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi salvo diversa determinazione delle regioni interessate.

Art. 9.

Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che devono essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi competenti sono definite dall'AGEA - Area coordinamento.

Art. 10.

I prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento CE n. 213/2001 e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2, comma 4.

Art. 11.

Il decreto ministeriale 4 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1995 e le successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 289

ALLEGATO

CONTROLLI DA SVOLGERE

A. *Riconoscimento degli stabilimenti.*

1. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si fabbricano alimenti composti per animali con latte o latte scremato in polvere che usufruiscono degli aiuti.

Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione *in loco* negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.

2. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti di denaturazione del latte scremato in polvere.

Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione *in loco* negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.

3. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti di fabbricazione delle miscele.

Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione *in loco* negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.

4. Controlli finalizzati al rilascio delle autorizzazioni alla consegna diretta tramite cisterne o containers degli alimenti composti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tipo di controllo: controllo preventivo con ispezione *in loco* negli stabilimenti, per verificare l'idoneità degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative e strutture tecniche e mezzi di trasporto. Verifica della capacità degli impianti e dell'impresa di utilizzazione.

B. *Controlli sulla trasformazione del latte scremato e del latte scremato in polvere.*

1. Controllo sulla fabbricazione di alimenti composti.

Tipo di controllo: controlli *in loco* settimanali tecnici ed amministrativi contabili per verificare i requisiti del latte scremato e del latte scremato in polvere e verifica della effettiva incorporazione nelle quantità dichiarate, negli alimenti composti. Controllo dell'imballaggio del prodotto. Prelievo di campioni e relative analisi per le materie prime e per il prodotto finito. Controllo complementare approfondito periodico.

2. Controllo sulla denaturazione del latte scremato in polvere.

Tipo di controllo: verifica giornaliera, *in loco*, dei requisiti del latte scremato in polvere e della sua corretta denaturazione per i quantitativi dichiarati.

Prelievi di campioni della materia prima e del prodotto finito da analizzare.

3. Controllo sulla fabbricazione di miscele.

Tipo di controllo: controllo periodico *in loco*, tecnico e amministrativo in base ai quantitativi trasferiti, ma almeno ogni ventotto giorni per verificare i requisiti delle materie prime e dei prodotti finiti e la rispondenza delle quantità fabbricate rispetto a quanto dichiarato.

Prelievi di campioni delle materie prime e dei prodotti finiti.

C. *Controlli sulla consegna diretta degli alimenti composti alle aziende di allevamento tramite cisterne o containers.*

1. Controllo sulle consegne di alimenti composti fabbricati in Italia e consegnati nella stessa provincia in cui è ubicato lo stabilimento di produzione dei mangimi.

Tipo di controllo: accertamento amministrativo contabile, verifica tecnica *in loco* in base ad analisi del rischio, dell'avvenuta consegna, eventuale prelievo di campioni di alimenti composti in azienda.

2. Controllo sulle consegne di alimenti composti fabbricati in Italia in province diverse da quelle in cui avviene la consegna.

Tipo di controllo: controllo in azienda sull'effettiva avvenuta consegna, eventuale prelievo di campioni di alimenti composti.

3. Controlli sulle consegne di alimenti composti provenienti, come tali, da altri Paesi membri.

Tipo di controllo: controllo in azienda sull'effettiva avvenuta consegna, eventuale prelievo di campioni di alimenti composti. Restituzione del documento T5.

06A05572

DECRETO 1° giugno 2006.

Iscrizione di una varietà di erba sudanese al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 10 aprile 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà Imperial o della varietà Monarch V in quanto non sufficientemente differenziate tra loro;

Vista la comunicazione della Continetal Semences del 24 maggio 2006, n. 43/06, con la quale si esprime la propria preferenza all'iscrizione della varietà Monarch V;

Ritenuto di procedere in conformità con il parere della Commissione sementi e con le indicazioni del costitutore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9765	Monarch V	CAL/WEST Seeds (USA)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimità da parte della Corte dei conti, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A05672

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 novembre 2005.

Modifiche al decreto 30 luglio 2004, relativo alle modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2004, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo, recante modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalità tecniche in esso contenute;

Sentito il Ministero delle attività produttive;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

A D O T T A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 luglio 2004, recante modalità tecniche di attuazione del collocamento pianificato di marchi e prodotti nelle scene di un'opera cinematografica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «senza costituire del contesto narrativo» sono sostituite dalle seguenti: «senza costituirne interruzione, e, comunque, deve essere coerente con il contesto narrativo del film»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo comporta l'esclusione dall'elenco delle imprese di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per il periodo di due anni a decorrere dall'accertamento della violazione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 novembre 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 66

06A05603

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertato, per il giorno 24 maggio 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 23 maggio 2006, prot. 1130/U/AffGen/06 ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro per la giornata del 24 maggio 2006 a causa di assemblea del personale, chiedendo l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Pesaro con nota 553/praS del 25 maggio 2006, ha confermato il verificarsi dell'evento segnalato.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 6 giugno 2006

Il direttore regionale: DI IORIO

06A05585

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico - di Genova nel giorno 26 maggio 2006, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato - con nota n. 816 del 24 maggio 2006, la chiusura al pubblico il giorno 26 maggio 2006, per assemblea del personale indetta dalle R.S.U. e organizzazioni sindacali locali.

La Procura generale della Repubblica di Genova - con nota prot. n. 1348/2006 del 25 maggio 2006 - ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 7 giugno 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A05629

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 9 giugno 2006.

Istituzione e attivazione della sezione operativa territoriale Aeroporto di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto ministeriale 1320 che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare il comma 3 dell'art. 6, che attribuisce alle direzioni regionali la responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, ed il comma 5 dell'art. 7, che prevede la possibilità di modificare l'organizzazione interna di ciascun Ufficio delle dogane, con provvedimento del direttore regionale competente;

Visti gli articoli 4, comma 2, 6, comma 3 decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto direttoriale di istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Pisa prot. 1779/UD del 6 ottobre 2003;

Vista la nota prot. 25117 del 15 maggio 2006 del direttore dell'Ufficio delle dogane di Pisa relativa alla proposta di istituzione della sezione operativa territoriale Aeroporto di Pisa;

Ritenuta la necessità di attivare la nuova sezione operativa territoriale;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione della sezione operativa territoriale Aeroporto di Pisa

A far data dal 3 luglio 2006 viene istituita ed attivata la sezione operativa territoriale Aeroporto di Pisa, dipendente dall'Ufficio delle dogane di Pisa.

La sezione operativa territoriale Aeroporto di Pisa assume le competenze della soppressa sezione doganale Aeroporto di Pisa.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, la sezione operativa territoriale Aeroporto di Pisa svolge le attività di accertamento nel settore doganale e accise.

Il direttore dell'Ufficio delle dogane di Pisa determina con proprio provvedimento la struttura della citata sezione, previo assenso del direttore regionale per la Toscana.

Firenze, 9 giugno 2006

Il direttore regionale: SCAPELLATO

06A05634

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 2 maggio 2006, n. **3/06.**

Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei Conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/01)

Agli Enti di ricerca (tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ai Nuclei di valutazione

Agli Organi di controllo interno

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti

e.p.c. *Alla Conferenza dei presidenti delle regioni*

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

1. *Premessa.*

Gli interventi legislativi degli anni più recenti sono scaturiti dalla necessità di risolvere alcune anomalie verificatesi nella gestione delle risorse umane e strumentali che hanno generato inefficienze e costi crescenti nelle pubbliche amministrazioni.

Le politiche di riduzione del costo del lavoro pubblico, perseguite dalle diverse leggi finanziarie attraverso la riduzione del personale in servizio e delle dotazioni organiche, nonché il blocco delle procedure di reclutamento, pur con limitate deroghe, debbono essere lette in stretta correlazione con i principi generali che regolano l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni. Infatti con l'imposizione di vincoli di spesa il legislatore ha, di fatto, inteso sanare situazioni spesso derivanti dall'utilizzo improprio delle diverse tipologie contrattuali chiedendo, quindi alle amministrazioni comportamenti più corretti ed efficienti nella gestione delle risorse umane.

Da ultimo l'entrata in vigore del decreto-legge 10 gennaio 2004, n. 4 e della relativa legge di conversione, 9 marzo 2006, n. 80, che si aggiunge alle diverse disposizioni in tema di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, comporta la necessità di fornire puntuali indicazioni sul corretto utilizzo di tutti gli strumenti gestionali che l'ordinamento ha individuato e sulla responsabilità che grava sul personale dirigenziale.

Al riguardo appare utile ricordare che, per rendere effettiva l'attuazione dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha stabilito che l'organizzazione ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche devono essere finalizzati ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, in particolare curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti.

2. *Funzioni e responsabilità del personale dirigenziale e degli organi di controllo interno in materia di personale.*

L'ordinamento attribuisce ai dirigenti un insieme di poteri complessi ed incisivi, con una precisa responsabilità nella gestione degli apparati e delle risorse umane, che tiene conto anche della tutela del lavoratore inteso nella sua accezione più ampia, compresi cioè il suo ottimale inserimento nell'amministrazione e la sua crescita formativa.

Nella materia di cui si tratta, pertanto, assume particolare rilevanza l'attuale disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale, imperniata su meccanismi di riconoscimento della professionalità del dirigente e della correlata responsabilità, nonché di attribuzione delle capacità del privato datore di lavoro relativamente alla micro-organizzazione degli uffici ed alla gestione dei rapporti di lavoro.

Anche la posizione italiana per una nuova cultura della pubblica amministrazione presentata in ambito europeo, quale ad esempio il progetto sulla human

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

governance, richiama innanzitutto i ruoli dei singoli al fine di garantire il pieno e il migliore utilizzo delle risorse con particolare attenzione a quelle maggiormente presenti nel settore pubblico quali quelle umane.

Si richiama, quindi, l'attenzione dei dirigenti sulle responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite, qualificabili non solo come civili e contabili, ma anche di carattere datoriale.

Il personale dirigenziale, alla luce di quanto disposto anche negli articoli 16, 17 e 21 del decreto citato, deve improntare la propria attività alla migliore utilizzazione degli strumenti forniti dalla legislazione vigente, nel rispetto delle priorità e dei principi di sana gestione forniti dalla medesima onde consentire alle amministrazioni di adottare scelte operative più rispondenti alle finalità proprie, corrette dal punto di vista gestionale e non solo finanziario, nonché attente alla valorizzazione del capitale umano.

La presente direttiva si propone di dare indicazioni, oltre che per i responsabili delle risorse umane, anche per gli organi di revisione interna, nonché per i nuclei di valutazione, al fine di individuare i presupposti basilari per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti, con riferimento alle risorse umane, e l'insieme delle responsabilità sulla sana gestione e sul corretto utilizzo dal punto di vista della legittimità degli istituti giuridici e contrattuali in tema di organizzazione e rapporto di lavoro.

Il contenzioso registrato negli ultimi anni ed i numerosi interventi del legislatore costituiscono indicatori di problematiche e criticità che chiamano in causa le responsabilità dirigenziali e degli organi di controllo.

Al riguardo si segnala che la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto che in ipotesi di attività professionale, nel cui solco può essere inserita l'attività svolta dai componenti di un nucleo di valutazione, perché si abbia colpa grave è sufficiente che sia tenuto un comportamento contrario a regole deontologiche elementari, quale quello di non considerare in modo corretto nella valutazione i presupposti basilari della prestazione (Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3438/2004; Corte dei conti Lombardia, sez. giurisdizionale n. 81/2000 e n. 1133C/2000; Corte dei conti Toscana, sez. giurisdizionale n. 805/1999).

La materia del personale non rileva, quindi, per le pubbliche amministrazioni solo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista della legittimità, della sana gestione e in generale della responsabilità datoriale così come previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, dal codice civile e dalle disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

3. *La programmazione e pianificazione degli interventi e la determinazione delle dotazioni organiche.*

Al fine di prevenire disfunzioni ed un cattivo utilizzo delle risorse umane in servizio, nonché una errata utilizzazione delle diverse tipologie contrattuali di lavoro, è necessario adottare, in un'ottica non solo formale ma di attenta gestione, i documenti di programmazione sul personale quali la programmazione triennale dei fabbisogni - prevista dall'art. 39 della legge n. 449 del 1997 e dall'art. 91 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali - e le dotazioni organiche.

Spesso sprechi e illegittimità nascono da un'adozione superficiale di questi documenti che costituiscono invece gli atti di impostazione per una sana gestione del personale.

L'attività di programmazione deve essere interpretata in correlazione con le capacità del privato datore di lavoro attribuite ai dirigenti in base alle quali sono i medesimi ad esprimere le esigenze organizzative ed il fabbisogno di personale delle strutture cui sono preposti, così definendo la microorganizzazione del sistema amministrativo.

È infatti in questa sede che il personale dirigenziale rappresenta nella fase ascendente i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista quantitativo e qualitativo, individuandone la permanenza o temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista di personale nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento e di rapporti di lavoro sia di fonte pubblicistica che contrattuale.

Inoltre, la programmazione del fabbisogno di personale deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica. In tale contesto, pertanto, la individuazione degli effettivi fabbisogni assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente degli apparati, nonché per assicurare il miglior utilizzo e valorizzazione del personale, anche attraverso la programmazione delle attività di formazione.

Si deve sottolineare, infatti, che i documenti programmatici rilevano per l'assegnazione delle risorse umane ai dirigenti, per il rispetto del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità, per la determinazione dei rapporti di lavoro flessibile a cui ricorrere, nonché per l'individuazione delle risorse interne e delle professionalità presenti al fine di motivare il ricorso a soggetti esterni, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative ed alle consulenze occasionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sulla procedura da adottare per l'individuazione dell'effettivo fabbisogno è intervenuto questo Dipartimento, con lettera circolare dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni n. 2125-15 dell'11 aprile 2003, alla quale si rinvia per ogni necessario approfondimento sul tema.

In questa sede, tuttavia, appare utile sottolineare che la complessa attività di analisi organizzativa descritta nella citata circolare impone una preventiva ed attenta valutazione delle attività rientranti nel cosiddetto «core business» e di individuazione delle attività suscettibili di esternalizzazione, tenuto conto di quanto previsto dal comma 93 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, che invita esplicitamente a ridurre gli oneri del personale attualmente applicato in compiti logistico-strumentali e di supporto, e dai commi 187 e seguenti, nonché dai commi 198 e 200 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, per le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Relativamente all'esternalizzazione si segnala che il quadro normativo di riferimento è recentemente mutato per via del recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Infatti il Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2006 ha approvato il decreto legislativo recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle richiamate direttive, in corso di promulgazione.

Appare, comunque, necessario rammentare che la scelta di esternalizzare attività strumentali rispetto a quelle istituzionali può costituire una razionalizzazione delle risorse, che deve evitare qualsiasi forma di duplicazione - anche rispetto ad enti, istituzioni ed organismi esistenti nelle amministrazioni - e tener conto di aspetti tecnici, economici, giuridici e gestionali. Essa richiede cioè da parte dell'amministrazione un'attenta analisi costi benefici, alla luce delle decisioni di politica aziendale adottate nei documenti programmatici pluriennali e annuali, anche con riferimento alle politiche sul reclutamento ed alla riqualificazione del personale, attraverso cui accertare la convenienza di far gestire ad altri ciò che in precedenza si gestiva in proprio.

È evidente che in sede di programmazione triennale dei fabbisogni si deve tenere conto di aver esternalizzato alcune attività in quanto ciò comporta, inevitabilmente, una riorganizzazione della struttura interna.

Si ritiene inoltre opportuno ricordare che nell'ambito delle attività rientranti nel core business l'amministrazione può valutare la possibilità di ricorrere ai contratti di sponsorizzazione ed agli accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, disciplinati dall'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Quest'ultimi hanno per oggetto attività rientranti nei compiti istituzionali propri dell'amministrazione e consentono, attraverso gli apporti di altri soggetti, di reperire beni o servizi. In tal modo, oltre a perseguire le finalità indicate dalla legge medesima di favorire l'innovazione organizzativa delle amministrazioni ed il miglioramento dei servizi prestati, è possibile realizzare economie di spesa.

Una volta individuate puntualmente le attività istituzionali, da svolgere in proprio, è possibile concentrarsi su di esse individuando la natura dei fabbisogni di personale e gli strumenti più idonei da adottare. Le funzioni rientranti nel core business necessitano di personale stabilmente inserito nella struttura e caratterizzato da competenze correlate e definite. Vi possono essere poi attività rispondenti ad esigenze temporanee seppure istituzionali, le quali possono essere svolte da personale acquisito con tipologie lavorative diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Le rideterminazioni in riduzione delle dotazioni organiche adottate negli ultimi anni derivano sostanzialmente dalle modifiche intervenute nel settore pubblico che comportano un mutamento sostanziale dei fabbisogni degli enti.

L'analisi, infatti, deve tener presente che gli investimenti in innovazione tecnologica, il trasferimento di competenze e l'esternalizzazione di attività non possono non avere effetti sulle programmazioni dei fabbisogni in termini di riduzione delle dotazioni organiche e di aggiornamento dei profili professionali.

Pertanto, anche ai fini della responsabilità contabile e dirigenziale, la relazione tecnica allegata ai documenti di programmazione dovrà rappresentare puntualmente la ricaduta degli investimenti e della spesa sull'organizzazione e sul personale. Ne deriva la necessità di dimostrare, attraverso i dati del controllo di gestione, gli effetti degli investimenti effettuati, nonché i risultati in termini di produttività derivanti dalle spese per la formazione, l'innovazione e l'acquisto all'esterno di servizi.

In base agli elementi emersi in sede di programmazione le amministrazioni possono determinare le dotazioni organiche quale presupposto necessario ed indispensabile per pianificare un'efficace politica del personale. Infatti il ricorso ai più importanti strumenti gestionali relativi al personale, quali ad esempio le procedure di reclutamento, di mobilità e di progressione verticale ed orizzontale, impongono la presenza di una vacanza nella dotazione organica dell'amministrazione.

In considerazione del ruolo strategico assunto dalla determinazione delle dotazioni organiche l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ne ha dettato una disciplina puntuale e stringente. Inoltre, in questi ultimi anni il legislatore è intervenuto ad imporre un taglio delle stesse quale contromisura ai comportamenti non efficienti e al fine di adeguarli alle reali esigenze ed agli attuali compiti delle amministrazioni.

In tale quadro, la richiamata circolare di questo Dipartimento, al fine di rendere evidente e dimostrabile il collegamento tra le competenze ed i compiti istituzionali dell'amministrazione, le relative strutture organiz-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zative gestionali e la conseguente dotazione organica suddivisa tra dirigenti (due fasce) e aree funzionali, ha specificato che le relazioni che accompagnano i provvedimenti per la rideterminazione delle dotazioni organiche devono:

dimostrare il rispetto dei vincoli economico-finanziari:

contenere un'analisi delle missioni/obiettivo e dei procedimenti concernenti l'attività amministrativa a cui far riferimento per la verifica dei fabbisogni di risorse umane ai fini dell'adeguamento delle dotazioni organiche;

illustrare l'insieme delle competenze richieste, distinte per profili professionali, ed un organigramma contenente le necessarie posizioni con la loro descrizione. Al riguardo si sottolinea che l'art. 11 del decreto-legge n. 4 del 2006 è intervenuto a modificare l'art. 6 del decreto legislativo citato, inserendo un periodo al comma 1. La novella prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'individuare le dotazioni organiche, non possono determinare situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, sia per quanto concerne le aree funzionali che le posizioni dirigenziali. La disposizione deve essere letta nell'ottica del miglioramento organizzativo. L'intento del legislatore risulta, infatti, quello di imporre una chiarezza effettiva sulle reali dotazioni organiche, impedendo, da un lato, situazioni di incertezza per i dipendenti coinvolti, e, dall'altro, costringendo le amministrazioni a definire precisamente la consistenza delle risorse umane necessarie con le quali fare fronte ai compiti di istituto.

È necessario sottolineare che i responsabili del personale devono tenere conto della previsione richiamata anche nel momento in cui dovranno valutare la possibilità di avviare le procedure di progressione verticale. Infatti, anche secondo quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, Commissione speciale pubblico impiego nel parere del 9 novembre 2005, «il lemma assunzione — come da ultimo confermato anche nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 14259 del 7 luglio 2005 — deve essere correlato alla qualifica che il candidato va conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltretutto, l'accesso nell'area superiore del personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica».

Altra importante novità introdotta dal decreto-legge è costituita dalla disposizione che impone alle amministrazioni, ai fini della mobilità collettiva, di effettuare annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica o profilo professionale. Tale rilevazione appare strumentale all'obiettivo di perseguire il migliore utilizzo delle risorse umane assegnate e garantire una ottimale distribuzione attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. In tal modo alla determinazione della dotazione organica complessiva si aggiunge una precisa individuazione della stessa distinta a livello territoriale. Ne consegue che le amministrazioni, ai fini di una maggiore trasparenza e leggibilità del dato complessivo, dovranno definire anche la microorganizzazione delle risorse umane.

Infine si ritiene utile rammentare che il comma 93 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, recepito per le regioni e gli enti locali con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, ha previsto che per rideterminare le dotazioni organiche le amministrazioni adottino misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici mirate ad una razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali. Pertanto le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale dovranno, in tale sede, considerare anche le previsioni di cui al comma 198 della legge n. 266 del 2005, relativo alla riduzione delle spese di personale, e rivedere i fabbisogni dal punto di vista quantitativo e qualitativo. A tal fine si precisa che nella rideterminazione delle dotazioni organiche non può essere considerata la spesa per il personale a tempo determinato o impegnato in attività socialmente utili o in assegnazione temporanea.

4. *La natura delle esigenze e gli strumenti per la provvista di personale.*

La pianificazione delle attività di provvista di personale deve essere il risultato di un'analisi volta ad individuare il carattere permanente o temporaneo delle esigenze.

Il legislatore ha, infatti, disegnato in maniera puntuale il percorso organizzativo e gli strumenti per una migliore gestione degli apparati, ancorando gli strumenti gestionali alle diverse esigenze dell'amministrazione, nel rispetto delle cause tipiche dei singoli contratti, della contrattazione collettiva e delle leggi sul mercato del lavoro.

Le amministrazioni, inoltre, possono ricorrere a forme contrattuali atipiche, i cui presupposti devono essere attentamente valutati, che possono essere utilizzate per fronteggiare esigenze diverse. Tali contratti saranno trattati separatamente in considerazione del fatto che non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.

4.1 *Le esigenze permanenti.*

Le esigenze permanenti possono essere soddisfatte con vari strumenti quali la mobilità ed il reclutamento di personale con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro.

4.1.1 *La mobilità.*

La mobilità è uno dei più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse umane. Essa consente di perseguire una migliore distribuzione organizzativa del

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

personale nell'ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, di gestire le eccedenze di personale e di consentire lo scambio delle differenti professionalità.

L'ordinamento propone due tipologie di mobilità. La prima prevede la possibilità per le amministrazioni di ricoprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altra amministrazione, che facciano domanda di trasferimento (art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001). La seconda è diretta a tutelare la conservazione del posto di lavoro di quei dipendenti che si trovino in posizione eccedentaria presso l'amministrazione di appartenenza a causa, ad esempio, di processi di riorganizzazione (articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto citato).

È necessario sottolineare che l'istituto della mobilità è dal legislatore preferito rispetto alle ordinarie misure di reclutamento. Infatti, per quanto attiene la mobilità volontaria, l'art. 30, comma 2, come integrato dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, dispone la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. Per la mobilità d'ufficio, invece, il comma 5 dell'art. 34-*bis* sancisce che le assunzioni effettuate in violazione del previo esperimento delle procedure di mobilità sono nulle di diritto.

Tale principio è stato ulteriormente ribadito dall'art. 9 del decreto-legge n. 4 del 2006, come convertito, che ha previsto l'istituzione di una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro fra domanda e offerta di mobilità, da tenersi presso il Dipartimento della funzione pubblica con l'intento di agevolare la mobilità volontaria dei pubblici dipendenti.

La previsione richiamata consente, peraltro, di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel comma 2-*bis* dell'art. 30, aggiunto dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 come convertito, la quale è finalizzata a garantire in via prioritaria, rispetto alle procedure concorsuali, l'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando.

Relativamente alla mobilità d'ufficio la già menzionata modifica dell'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuino annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica o profilo professionale. Con tale disposizione appare chiara l'intenzione del legislatore di dare più celere attuazione a tutte le disposizioni in tema di mobilità, in quanto l'amministrazione ricevente effettua un monitoraggio periodico delle vacanze per ogni singola sede e profilo o qualifica, agevolando così anche le attività svolte dalle strutture preposte a gestire le liste del personale in disponibilità.

In ultimo appare utile svolgere alcune considerazioni in ordine all'efficacia del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di personale tramite l'avvio di processi di progressione verticale.

Come noto la pubblica amministrazione può ricoprire parte dei propri fabbisogni con il ricorso a procedure di riqualificazione del personale interno, nel rispetto dell'adeguato accesso dall'esterno, previo superamento di apposita procedura selettiva.

Il problema si pone relativamente alla qualificazione della progressione verticale in termini di nuova assunzione.

Al riguardo è necessario sottolineare che per quanto concerne i passaggi di area il Consiglio di Stato, Commissione speciale pubblico impiego, nel parere del 9 novembre 2005, ha avuto modo di affermare che rientrano «nel blocco delle assunzioni anche le progressioni verticali da un'area ad un'altra, poiché, anche in tal caso, si verifica una novazione del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto».

Tale costante giurisprudenza non ignora comunque che la decisione, correttamente assunta, di avviare procedure di progressione professionale nasce da un'attenta analisi organizzativa che l'amministrazione deve compiere in sede di programmazione triennale dei fabbisogni verificando anche l'esistenza, al proprio interno, di professionalità utili. È in tale sede, infatti, che si devono valutare i percorsi per una razionale riallocazione del personale ed ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con eventuale riduzione del personale impiegato in compiti logistico strumentali e di supporto (si veda l'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004).

Nei processi di riconversione del personale trova ampio spazio la possibilità di valorizzare le professionalità interne che meglio rispondono al fabbisogno dell'ente, così costituendo una valida alternativa, anche in termini di acquisizione di competenze specifiche e di costi, al reclutamento dall'esterno.

In quest'ottica si ritiene che non trovi applicazione alle procedure di progressione verticale l'art. 34-*bis* ed il principio del previo esperimento della mobilità, in quanto le medesime costituiscono una diretta e più favorevole conseguenza di una precisa scelta organizzativa assunta in sede di programmazione triennale dei fabbisogni.

Al riguardo si sottolinea che l'analisi sulla presenza all'interno di professionalità da valorizzare è riservata alla dirigenza e ai competenti uffici del personale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di rilevazione delle competenze e delle professionalità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.2 *Il reclutamento.*

Per le esigenze di carattere permanente le amministrazioni possono procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato, i cui principi sono stabiliti dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare il comma 4 dell'articolo citato prevede che le determinazioni per l'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni e che l'avvio delle procedure concorsuali, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, sono subordinate all'emanazione di un apposito DPCM, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le medesime esigenze è possibile reclutare personale attraverso i contratti di formazione lavoro, tenuto conto che il personale così acquisito è destinato ad essere inserito stabilmente nell'amministrazione. Anche per tale tipologia contrattuale è necessario oggi, come previsto dall'integrazione dell'art. 35 effettuata dall'art. 4 del decreto-legge n. 4 del 2006, richiedere l'autorizzazione ad avviare la procedura di reclutamento e la medesima deve essere considerata sia in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, sia in sede di programmazione annuale. Infatti, occorre osservare come tali contratti prevedano due momenti, uno temporaneo di formazione e l'altro permanente di inserimento stabile nella struttura.

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, fare apposita richiesta contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

In ultimo si rammenta la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e si richiamano i datori di lavoro pubblici al rispetto della stessa, considerate le importanti conseguenze per la mancata attuazione delle norme. Al riguardo, si sottolinea che l'art. 7 del decreto-legge richiamato, al fine di monitorarne il rispetto, ha previsto che le medesime comunichino semestralmente, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni. In particolare, i dati da trasmettere sono relativi alla percentuale di personale assunta appartenente a tali categorie, alle modalità di reclutamento (convenzione, chiamata numerica, etc) ed ai profili attribuiti.

La previsione deve essere considerata comprensiva di tutte le categorie protette, e non solo dei disabili, in forza del rinvio esplicito alla legge che le disciplina. Inoltre, si sottolinea che le amministrazioni sottoposte a tale obbligo informativo sono quelle elencate al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si evidenzia da ultimo, che le assunzioni di personale che rispondono ad esigenze di carattere permanente dell'amministrazione vengono effettuate, a differenza di quelle che rispondono a bisogni di natura transitoria (assunzioni a tempo determinato), su corrispondenti posti vacanti in dotazione organica, esprimendo la dotazione organica, come già in precedenza evidenziato, le esigenze costanti dell'ente.

4.2 *Le esigenze temporanee.*

Sono da intendersi quali esigenze temporanee quelle destinate ad esaurirsi nel breve e medio periodo. Queste ultime richiedono l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili, del comando e di altre tipologie di contratti atipici.

4.2.1 *Le forme contrattuali flessibili di assunzione.*

Per quanto concerne le esigenze temporanee è necessario riferirsi all'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come modificato dal decreto-legge n. 4 del 2006, che ha inserito il comma 1-*bis.*

In generale occorre osservare che l'innovazione normativa relativa alle forme contrattuali flessibili riguarda due distinti profili. Il primo attiene alla tipologia delle esigenze che ne legittimano il ricorso. Il secondo attiene invece ad un profilo organizzativo che discende dalla necessità di attivare prioritariamente alcuni strumenti rispetto ad altri.

In particolare viene specificato che le pubbliche amministrazioni possono attivare le forme contrattuali flessibili, richiamate al comma 1, solo per esigenze temporane ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l'opportunità di attivare contratti di somministrazione a tempo determinato, ovvero di esternalizzazione ed appalto dei servizi. Al riguardo occorre sottolineare che la disposizione in commento dimostra il favor accordato dal legislatore a tali ultime tipologie contrattuali, laddove con il ricorso ad esse l'amministrazione possa soddisfare le proprie esigenze in maniera più efficiente rispetto al ricorso agli altri contratti di lavoro flessibile.

La ratio di tale intervento deve essere ricondotta alla loro utilizzazione impropria, con particolare riferimento ai contratti a tempo determinato, spesso non legata alla temporaneità delle esigenze. Infatti negli ultimi anni si è reso necessario intervenire, con diverse

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

disposizioni, a prorogare i contratti a tempo determinato ed i contratti di formazione lavoro già in essere, nonché ad assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale così impiegato (si veda al riguardo, da ultimo, l'art. 1, comma 247 della legge n. 266 del 2005). Ciò anche in considerazione delle aspettative inopportunamente generatesi nei lavoratori reclutati temporaneamente.

L'obiettivo di evitare il ricorso eccessivo ai rapporti di lavoro a tempo determinato è motivato non solo per evidenti ragioni finanziarie ma anche per l'impatto gestionale che un utilizzo improprio dei rapporti flessibili crea. Al riguardo, è da sottolineare che il datore di lavoro pubblico viene richiamato ad assicurare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. In virtù di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, contrariamente a quanto avviene nel settore privato, in nessun modo è possibile la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato benché venga accertata la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori. L'eventuale comportamento illegittimo delle amministrazioni, pur non comportando la possibilità di pronunciamenti aventi valore costitutivo di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, determinerà comunque l'obbligo di risarcire il lavoratore e una responsabilità del dirigente datore di lavoro.

Si rammenta con l'occasione la necessità di procedere sempre e comunque a procedure selettive quando si intende reclutare, seppur temporaneamente, il personale nel rispetto del principio di imparzialità. Sarà opportuno, pertanto, che le amministrazioni adottino appositi regolamenti sul reclutamento di personale con rapporti di lavoro flessibile nel rispetto del quale predisporre i relativi bandi di selezione.

Si ravvisa una ulteriore novità introdotta dal decreto-legge che è intervenuto a sottoporre anche le procedure di reclutamento di personale a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione lavoro, alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale deve tener conto del vincolo di spesa previsto dal comma 187 della legge n. 266 del 2005.

Per una corretta interpretazione di tale ultima disposizione del decreto è necessario svolgere alcune considerazioni.

I contratti di lavoro a tempo determinato hanno, per loro natura una diversa ragione d'essere rispetto ai contratti di formazione lavoro. I primi rispondono esclusivamente all'esigenza di far fronte a fabbisogni temporanei ed hanno una durata determinata. I secondi, invece, essendo finalizzati a formare personale destinato a far parte stabilmente della struttura, a seguito della conversione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, consentono di venire incontro ad una esigenza permanente. È da sottolineare, tuttavia, che al momento dell'avvio della relativa procedura di reclutamento l'amministrazione deve verificare la sussistenza di esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale previste dalla norma. Conseguentemente tali contratti potranno essere presi in considerazione solo nel momento in cui vi sia la presunzione che le esigenze temporanee si possano trasformare in futuro in permanenti. Per tale ultima tipologia contrattuale pertanto è necessario sempre richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se riferite ad una sola unità.

Per quanto concerne i contratti a tempo determinato si ritiene utile avanzare alcune considerazioni in merito alla compatibilità delle causali stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 (recepimento della direttiva comunitaria 1999/70/CE) con le richiamate esigenze temporanee ed eccezionali che l'art. 36 del decreto legislativo impone alle amministrazioni pubbliche quale presupposto per l'attivazione di tali contratti.

La disciplina comunitaria, nel regolare nuovamente la materia, prescinde dal carattere temporale dell'esigenza, facendo, invece, riferimento alle necessità riconducibili alle caratteristiche proprie della singola organizzazione produttiva. Infatti tale provvedimento consente l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato «a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».

Come chiarito dalla circolare n. 42 del 1° agosto 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni sulle causali si caratterizzano per essere una «norma aperta, individuativa per grandi linee dei casi in cui la ricorrenza di esigenze oggettive dell'organizzazione di impresa determina l'ammissibilità del ricorso a rapporti a tempo». Inoltre nella medesima circolare si afferma che «alla stregua della nuova disciplina legale la temporaneità della prestazione è, semplicemente, la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze (...). Il contratto a termine dovrà, pertanto, essere considerato lecito in tutte le circostanze, individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa, ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si può esigere necessariamente una assunzione a tempo indeterminato». Pertanto le causali individuate dal decreto legislativo n. 368 del 2001 risultano perfettamente compatibili con le citate esigenze temporanee ed eccezionali previste dal decreto-legge n. 4 del 2006 con riferimento alle pubbliche amministrazioni. Queste ultime, quindi, potranno ricorrere al contratto a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di natura temporanea.

Il legislatore, in sede di conversione, ha inserito un ulteriore comma (1-*bis*.1), all'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel quale è stabilito che le disposi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zioni contenute al comma 1-*bis* costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali.

In generale occorre osservare che l'innovazione normativa relativa alle forme contrattuali flessibili riguarda due distinti profili. Il primo attiene alle causali che ne legittimano il ricorso configurandosi, dunque, come elemento dell'ordinamento civile, riservato alla legislazione statale, di diretta applicazione per tutte le amministrazioni, ivi comprese le Regioni. Diversamente occorre considerare per quanto concerne la necessità di attivare prioritariamente alcuni strumenti rispetto ad altri, riconducibile al profilo organizzativo disegnato dalla norma in questione.

Pertanto, conformemente a quanto già previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativamente ai principi di organizzazione contenuti nell'art. 4 e al Capo II del medesimo decreto, gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia statutaria e regolamentare, dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi sanciti dal legislatore statale in merito al corretto utilizzo delle tipologie di lavoro flessibile.

In conclusione, anche con l'adozione del decreto-legge n. 4 del 2006, il legislatore conferma la propria intenzione a prevedere l'utilizzo dei rapporti di lavoro flessibili nell'ottica del risparmio della spesa, al fine di non incrementare il numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato in attuazione degli obiettivi di snellimento delle strutture, e di operare nel rispetto della finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 diretta a realizzare innanzi tutto la migliore utilizzazione delle risorse umane già presenti nelle pubbliche amministrazioni.

5. *Le forme contrattuali atipiche.*

5.1. *I lavoratori impiegati in attività socialmente utili.*

I lavori socialmente utili consistono in quelle attività che hanno per oggetto opere o fornitura di servizi di utilità collettiva, tramite l'utilizzo di alcune tipologie di lavoratori in condizioni svantaggiate e la cui gestione è demandata alle Regioni, con la finalità di favorire il reinserimento di tali soggetti nel circuito lavorativo.

Considerata l'importanza dell'interesse richiamato, il legislatore è intervenuto a dettare diverse disposizioni tendenti alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (ad esempio si vedano il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; l'art. 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché l'art. 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005).

Al riguardo l'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni di questo Dipartimento ha avuto modo di ribadire come non sià possibile stabilizzare i lavoratori in questione presso le amministrazioni per le quali operano al di fuori delle disposizioni di legge, già richiamate nel paragrafo relativo al reclutamento, così sottolineando la necessità che siano avviate apposite procedure, ad esempio mediante concorsi per esami e titoli. In merito si dovrà tenere conto della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 93 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 e secondo le modalità e i limiti previsti dall'Accordo raggiunto in Conferenza Unificata il 24 novembre 2005 attuativo del comma 98 dell'art. 1 della citata legge 311 del 2004. Eventuali eccedenze temporanee di personale derivanti dall'esaurimento dei posti disponibili e previsti nella dotazione organica, devono essere riassorbite con le future cessazioni, oltre a dover essere rispettati gli adempimenti di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il decreto-legge n. 4 del 2006 è intervenuto ad aggiungere un comma 1-*ter* all'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel quale viene stabilito che tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo di lavoratori socialmente utili.

La ratio di tale intervento deve essere ricercata nella necessità di consentire il monitoraggio della spesa delle amministrazioni derivante dalla stipula delle convenzioni, quale spesa rientrante in quelle indicate al comma 198 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, come richiamato dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, n. 9 del 2006. Infatti tale spesa grava sulle voci relative al personale (si veda il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici SIOPE) e, considerato il favore del legislatore alla stabilizzazione, la stessa sembra destinata a crescere così determinando l'esigenza di un suo attento monitoraggio da parte delle amministrazioni a ciò deputate.

5.2. *La somministrazione.*

Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare tale tipologia contrattuale sia per esigenze temporanee di breve che medio periodo.

Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. La somministrazione a tempo determinato, diversamente dallo staff leasing, si applica anche alle pubbliche amministrazioni in forza della previsione contenuta nell'art. 86, comma 9, del decreto stesso. Si tratta di un contratto di prestazione di servizi il cui oggetto è costituito dalla fornitura di prestazioni professionali di lavoratori dipendenti dell'agenzia, messi a disposizione dell'utilizzatore ed inseriti nella struttura organizzativa di quest'ultimo per tutta la durata della somministrazione. L'attività, che ha i contenuti tipici del lavoro subordinato, è svolta nell'interesse dell'amministrazione utilizzatrice, nonché sotto la sua direzione ed il suo controllo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le disposizioni relative alla somministrazione a tempo determinato sono oggi pienamente applicabili alle pubbliche amministrazioni. Nella fase programmatoria, già richiamata nel paragrafo 3, le amministrazioni dovranno valutare la convenienza effettiva del ricorso ai contratti di somministrazione. A tali fini dovranno, in primo luogo, verificare la rispondenza delle proprie esigenze con le causali previste relative a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, ed alla disciplina contrattuale. Successivamente dovranno individuare esattamente la tipologia di personale necessaria, per professionalità e qualifica di inserimento, in modo da poter individuare puntualmente il costo dei singoli lavoratori somministrati.

Pertanto occorrerà effettuare un'attenta analisi costi-benefici considerando, a tal fine, i costi ed i tempi della selezione che eventualmente l'Agenzia dovrà svolgere, nonché là qualità del personale somministrato, il percorso formativo specifico effettuato e l'aggiornamento previsto.

Nel valutare le offerte si dovrà, inoltre, tenere conto del costo effettivo del personale quale parametro di riferimento essenziale, oltre che della professionalità del personale da fornirsi in somministrazione e della specifica formazione effettuata o da effettuarsi.

In questa sede è necessario sottolineare che il personale somministrato non è dipendente dell'utilizzatore, anche se è inserito nella sua organizzazione, bensì dell'agenzia di somministrazione. Pertanto al personale somministrato non è possibile applicare direttamente le disposizioni normative e contrattuali dirette ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ne consegue che sarà necessario inserire apposite clausole nel capitolato d'appalto e nel contratto di somministrazione nelle quali siano individuati specifici obblighi di riservatezza, di esclusività della prestazione e di non concorrenza. Occorre, peraltro, ricordare che lo statuto sostanziale del lavoratore somministrato deve essere sovrapponibile a quello degli altri dipendenti dell'utilizzatore, in applicazione delle precise scelte del legislatore europeo in tema di parità di trattamento. L'individuazione delle infrazioni disciplinari ed il concreto esercizio del potere disciplinare, sebbene formalmente incardinato in capo all'agenzia, non potranno che essere regolati in base alla disciplina applicabile presso l'amministrazione utilizzatrice.

6. *Considerazioni conclusive.*

A termine di quanto fino ad ora rappresentato si ritiene necessario avanzare alcune considerazioni conclusive in merito alla organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e alla gestione delle risorse umane

La cultura che deve guidare gli amministratori pubblici in materia di gestione del personale, volta al perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, impone necessariamente un'attenta analisi dell'organizzazione del lavoro e degli strumenti gestionali proposti dall'ordinamento nonché una valutazione degli stessi da svolgersi con un approccio innovativo volto a sfruttare le migliori esperienze e sperimentare nuove tecnologie.

In un contesto di scarsità di risorse, anche umane, si impone un maggiore sfruttamento delle nuove tecnologie e della comunicazione (ICT) che le pubbliche amministrazioni possono applicare ad un vasto campo di funzioni amministrative. «In particolare, il potenziale networking offerto da internet e dalle sue tecnologie ha il potenziale di trasformare le strutture e le procedure amministrative» (OECD/PUMA, 2001).

Infatti, i nuovi strumenti rappresentati dal e-government (protocollo informatico, informatizzazione flussi documentali e dei processi, comunicazione digitale), dal e-procurement, e dall'e-learning consentono importanti economie di scala e risparmi di spesa, nonché tempistiche nettamente inferiori, che comportano, necessariamente, una particolare attenzione alla riallocazione delle risorse umane ed alla loro valorizzazione.

Al riguardo acquista particolare rilevanza l'attività di formazione ed aggiornamento del personale che deve essere oggetto di una precisa programmazione e pianificazione da parte dei dirigenti, in quanto strumento utile a rendere effettiva l'attuazione del principio della migliore utilizzazione delle risorse umane e della acquisizione delle necessarie professionalità all'interno della stessa amministrazione.

In sintesi una efficiente gestione delle risorse umane costituisce un aspetto essenziale delle organizzazioni produttive, in particolar modo di quelle basate sul lavoro, quali sono le pubbliche amministrazioni, sulla quale si imperniano tutti gli strumenti gestionali a disposizione della dirigenza, e dalla quale, in sostanza, discende la possibilità di perseguire le finalità istituzionali attribuite alle strutture pubbliche.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro
per la funzione pubblica
BACCINI

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 325

06A05604

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Visipaque»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 539 del 28 aprile 2006

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 7 - 20121 Milano, Italia, codice fiscale 01778520302.

Medicinale: VISIPAQUE.

Variazione A.I.C.: Aggiunta (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche - Aggiunta di via di somministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si autorizza la modifica delle «indicazioni terapeutiche» e la modifica della «via di somministrazione».

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«Medicinale solo per uso diagnostico. Mezzo di contrasto per radiodiagnostica in cardioangiografia, angiografia cerebrale (convenzionale e DSA endoarteriosa), arteriografia periferica (convenzionale e DSA endoarteriosa), angiografia addominale (DSA endoarteriosa), urografia, flebografia e contrast enhancement in tomografia computerizzata. Mielografia lombare, toracica e cervicale. Artrografia, colangiopancreatografia endoscopica retrograda (ERCP), isterosalpingografia (HSG) e studi del tratto gastrointestinale».

Si approva, al paragrafo 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'aggiunta della via di somministrazione: «cavità corporee» e «uso intratecale» relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029354014 -«150 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 029354026 - «150 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 029354038 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 029354040 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 029354053 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 029354065 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 029354077 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 029354089 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 029354091 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 029354103 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 029354115 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 029354127 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 029354139 - «150 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 200 ml;

A.I.C. n. 029354141 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 100 ml;

A.I.C. n. 029354154 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 200 ml;

A.I.C. n. 029354166 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 500 ml;

A.I.C. n. 029354178 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 100 ml;

A.I.C. n. 029354180 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 200 ml;

A.I.C. n. 029354192 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 500 ml;

A.I.C. n. 029354204 - «150 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 50 ml;

A.I.C. n. 029354216 - «270 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 50 ml;

A.I.C. n. 029354228 - «320 mg l/ml soluzione iniettabile» flacone in polipropilene 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05675

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Kestine»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 568 del 9 maggio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KESTINE anche nella forma e confezione: «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Vespucci, 2, 20124 Milano, Italia, codice fiscale 06037901003.

Confezione: «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml - A.I.C. 034930115 (in base 10), 119ZG3 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu De La Barca, Barcellona (Spagna), Carreteras Nacional II, km 593 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di sciroppo contiene:

principio attivo: ebastina 1 mg;

eccipienti: acido lattico (E 270) 6,6 mg; olio di ricino poliossidrilato idrogenato 10 mg; neoespiridina diidrocalcone (E 959) 1,06 mg; anetolo 0,25 mg; sodiometil p-idrossibenzoato (E 219) 1,2 mg; sodio propil p-idoprssibenzoato (E 217) 0,3 mg; glicerolo (E 422) 200 mg; sorbitolo liquido (E 420) 100 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicata nel trattamento sintomatico di riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche, orticaria cronica idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 034930115 - «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,31 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezione: A.I.C. n. 034930115 - «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml: si applicano le condizioni di cui alla Nota 89.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 034930115 - «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tirosint»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 607 del 16 maggio 2006

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Passeggiata di Ripetta n. 22, 00186 - Roma - codice fiscale 00539640482.

Medicinale: TIROSINT.

Variazione A.I.C.: rettifica determinazione A.I.C. n. 30 del 20 gennaio 2006.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione A.I.C. n. 30 del 20 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2006, pag. 54, è apportata la seguente modifica:

il periodo di validità del prodotto integro è rettificato:

da: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

a: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05676

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peritrol»

Estratto determinazione n. 237 del 5 giugno 2006

Medicinale: PERITROL.

Titolare A.I.C.: OraPharma Inc Europe - Professor JM Bavinckl 7 - 1183 At Amstelvee p/a - Postbus 7827 - 1008 AA Amsterdam.

Confezione: 1 mg polvere parodontale 24 contenitori monodose in PP - A.I.C. n. 036963015/M (in base 10), 1380Q7 (in base 32.

Forma farmaceutica: polvere parodontale.

Composizione: 1 contenitore monodose contiene:

principio attivo: 1 mg di minociclina come minociclina cloridrato;

eccipienti: poli(glicolide-co-dl-lattide).

Produzione: PPD Development - Middletown WI USA.

Riempimento, confezionamento ed etichettatura: Cardinal Health - 3001 Red Lion Road - Philadelphia Pennsylvania (USA).

Rilascio dei lotti: Quintiles Ltd - Research Avenue South Meriot. Watt Research - Park Riccorton Edimburg Scozia.

Indicazioni terapeutiche: «Peritrol» polvere parodontale è indicato per il trattamento locale della parodontite cronica negli adulti con tasche profonde $\geq$ 5 mm. «Peritrol» deve essere utilizzato in aggiunta al trattamento convenzionale non chirurgico.

Devono essere tenute in considerazione sempre le linee guida ufficiali sull'uso appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 1 mg polvere parodontale 24 contenitori monodose in PP - A.I.C. n. 036963015/M (in base 10), 1380Q7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05674

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lyrinel»

Estratto determinazione n. 238 del 5 giugno 2006

Medicinale: LYRINEL.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Confezioni:

5 mg compresse a rilascio prolungato 3 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551012/M (in base 10), 12VGC4 (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551024/M (in base 10), 12VGCJ (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551036/M (in base 10), 12VGCW (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551048/M (in base 10), 12VGD8 (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551051/M (in base 10), 12VGDC (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551063/M (in base 10), 12VGDR (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551075/M (in base 10), 12VGF3 (in base 32);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551087/M (in base 10), 12VGFH (in base 32);

5 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551099/M (in base 10), 12VGFV (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 3 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551101/M (in base 10), 12VGFX (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551113/M (in base 10), 12VGG9 (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551125/M (in base 10), 12VGGP (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551137/M (in base 10), 12VGH1 (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551149/M (in base 10), 12VGHF (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551152/M (in base 10), 12VGHJ (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551164/M (in base 10), 12VGHW (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551176/M (in base 10), 12VGJ8 (in base 32);

10 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551188/M (in base 10), 12VGJN (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 3 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551190/M (in base 10), 12VGJQ (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 7 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551202/M (in base 10), 12VGK2 (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 10 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551214/M (in base 10), 12VGKG (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 14 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551226/M (in base 10), 12VGKU (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551238/M (in base 10), 12VGL6 (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 50 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551240/M (in base 10), 12VGL8 (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 60 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551253/M (in base 10), 12VGLP (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 90 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551265/M (in base 10), 12VGM1 (in base 32);

15 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in flacone HDPE bianco opaco - A.I.C. n. 036551277/M (in base 10), 12VGMF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: 1 compressa da 5 mg di colore giallo contiene:

principio attivo: 5 mg di oxibutinina cloridrato;

eccipienti: butiidrossiitoluene (E321) cellulosa acetato, ipromellosa, macrogol 3350, magnesio stearato, ossido polietilenico, sodio cloruro, ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro giallo (E172), e lattosio anidro.

Rivestimento: ossido di ferro giallo (E172), ipromellosa, macrogol 400, polisorbato 80 e titanio diossido (E171).

Inchiostro: ossido di ferro nero (E172), ipromellosa e glicole propilenico.

Composizione: 1 compressa da 10 mg di colore rosa contiene:

principio attivo: 10 mg di oxibutinina cloridrato;

eccipienti: butiidrossiitoluene (E321) cellulosa acetato, ipromellosa, macrogol 3350, magnesio stearato, ossido polietilenico, sodio cloruro, ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro rosso (E172) e lattosio anidro;

rivestimento: ossido di ferro rosso (E172), ipromellosa, macrogol 400, polisorbato 80 e titanio diossido (E171);

inchiostro: ossido di ferro nero (E172), ipromellosa e glicole propilenico.

Composizione: 1 compressa da 15 mg di colore grigio contiene:

principio attivo: 15 mg di oxibutinina cloridrato;

eccipienti: butiidrossiitoluene (E321) cellulosa acetato, ipromellosa, macrogol 3350, magnesio stearato, ossido polietilenico, sodio cloruro, ossido di ferro nero (E172) e lattosio anidro;

rivestimento: ossido di ferro nero (E172), ipromellosa, macrogol 400, polisorbato 80 e titanio diossido (E171);

inchiostro: ossido di ferro nero (E172), ipromellosa e glicole propilenico.

Produzione: Alza Corporation - 700 Eubanks Drive Vacaville CA 95688 USA;

Confezionamento e rilascio dei lotti: Janssen Cilag S.p.a. - via C. Janssen - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Controllo dei lotti:

Alza Ireland Ltd - Cahir Road, Cashel Co Tipperary Irlanda;

Janssen Cilag S.p.A. - via C. Janssen - 04010 Borgo San Michele (Latina).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza urinaria associata a urgenza come può accadere ai pazienti con vescica instabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A05673

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2236 del 6 febbraio 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Boostrix"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 90, seconda colonna della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006, dove è scritto: «Estratto provvedimento UPC//II/2236 del *6* febbraio 2006», leggasi: «Estratto provvedimento UPC/II/2236 del *15* febbraio 2006»; inoltre, all'ultimo rigo, nella parte in cui viene riportato il numero di procedura di mutuo riconoscimento, dove è scritto: «*SDE*/H/0210/001/II/010», leggasi: «*DE*/H/0210/001/II/010».

06A05671

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-141) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

€ **1,00**